

Le presenti condizioni generali di trasporto, pubblicate sul sito www.papp-logistics.com, unitamente alle condizioni particolari contenute di volta in volta nell'ordine e/o nella conferma dell'ordine di trasporto, regolano l'affidamento e l'esecuzione di tutti i trasporti merci su strada commissionati da una delle società appartenenti al Gruppo Papp Logistics (Balth Papp International Lebensmittellogistik GmbH & Co. KG) o da una delle società affiliate/consociate (Papp Logistics GmbH & Co. KG, Papp Logistics S.r.l.) (di seguito la "Committente"). Il vettore (di seguito il "Vettore") è pertanto tenuto ad adempiere scrupolosamente a tutte le procedure e le obbligazioni prescritte nelle presenti condizioni generali.

Il Committente ed il Vettore (congiuntamente anche le "Parti") si sono determinate a concludere il contratto regolato dalle presenti condizioni generali avendo il Vettore dichiarato di disporre della tecnologia, competenza, esperienza, organizzazione, nonché degli spazi e delle infrastrutture necessari e sufficienti a svolgere i servizi di ritiro, trasporto, consegna e gestione delle merci e dei pallet affidatigli dal Committente (di seguito la "Merce") e di essere in regola con le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), di avvalersi di dipendenti in base a regolare rapporto di lavoro subordinato e di conducenti dotati di adeguato titolo di abilitazione professionale, ai sensi dell'art. 116 del codice della strada ovvero, della carta di qualificazione del conducente di cui al capo secondo del D.lgs. 21 novembre 2005, n. 286 ovvero, se cittadini extracomunitari, dell'attestato del conducente di cui al Regolamento (CE) n. 484/2002 del 17 marzo 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

1. Oggetto del contratto

1.1 Le Parti dichiarano e riconoscono che le presenti condizioni generali regolano ogni singolo trasporto che verrà eseguito dal Vettore su incarico della Committente ed in relazione al quale verrà emesso di volta in volta uno specifico ordine di trasporto. Il Vettore riconosce pertanto che qualsivoglia trasporto venga dallo stesso svolto su richiesta della Committente, e qualsiasi servizio supplementare eseguito dal Vettore su incarico della Committente, sarà integralmente assoggettato alle presenti condizioni generali (di seguito collettivamente, i "Servizi" e ciascuno di essi il

"Servizio").

1.2 L'ordine di trasporto si considererà accettato integralmente dal Vettore, unitamente alle presenti condizioni generali, e conseguentemente potrà considerarsi perfezionato il contratto di trasporto qualora alternativamente:

- a) il Vettore trasmetta l'ordine sottoscritto per l'accettazione; ovvero in alternativa
- b) il Vettore dia inizio dell'esecuzione dell'ordine di trasporto.

2. Obblighi del vettore nell'esecuzione dei servizi

2.1 Nella prestazione dei Servizi, il Vettore si obbliga all'esecuzione dei trasporti e di ogni altra attività supplementare necessaria al soddisfacimento delle esigenze comunicategli dalla Committente e alla consegna della Merce ai destinatari, ivi inclusi gli eventuali carichi e scarichi intermedi di volta in volta comunicatigli dalla Committente.

2.2 La responsabilità del trasporto e dei Servizi è totalmente ed esclusivamente a carico del Vettore e si intendono di competenza del Vettore l'insieme delle attività sotto descritte in via meramente esemplificativa, che egli svolgerà sotto la sua responsabilità:

- rispetto delle procedure di accettazione ordini, carico e consegna, previste dalla Committente;
- indicazione ai propri autisti delle istruzioni relative all'esatta modalità di gestione dei Servizi;
- operazioni di aggancio e sganciamento dei semirimorchi;
- operazioni di carico e scarico dei pallet;
- trasporto della Merce a destino e consegna degli stessi nelle date indicate dalla Committente ed ai soggetti indicati dalla Committente;
- ulteriori obbligazioni previste nelle presenti condizioni generali.

2.3 Il Vettore sarà responsabile degli automezzi che metterà a disposizione per lo svolgimento dei Servizi oggetto del presente contratto, che devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e circolazione stradale, nonché in materia di igiene e che gli stessi sono certamente idonei ad essere impiegati nell'esecuzione del trasporto.

2.4 Il Vettore è a conoscenza del fatto che le merci oggetto della spedizione dovranno, durante lo svolgimento dell'intera catena di trasporto, essere mantenute entro il range di temperatura indicato sulla lettera di Vettura.

2.5 Il Vettore deve presentarsi al carico con il vano di carico pre-refrigerato secondo le temperature comunicate sull'ordine di carico, pulito, inodore e in perfette condizioni tecniche.

2.6 L'automezzo del Vettore deve essere munito di termoregistratore che soddisfi i requisiti del regolamento CE 37/2005 e che sia in grado di produrre:

- a) la stampa delle temperature tenute durante tutto il trasporto oggetto di questo ordine di carico;
- b) rapporti di temperatura retroattivi di anni 1 (uno).

2.7 Il Vettore si impegna a consegnare la Merce presso il destinatario designato con la temperatura al cuore specificata sui documenti di consegna. Il Vettore è tenuto a controllare di propria iniziativa il rispetto delle temperature indicate. Affinché la temperatura sia costante e costantemente monitorata, il Vettore si obbliga a verificare al momento dell'aggancio del semirimorchio e/o del carico dei pallet e della Merce la registrazione ed il funzionamento dell'apparato di registrazione (termoregistratore).

2.8 Egli è, altresì, obbligato a conservare le risultanze delle verifiche (i.e. strisciate) relative alla temperatura della Merce trasportata, in occasione di ogni singolo viaggio, per un arco temporale di 1 anno a decorrere dalla data del singolo viaggio.

2.9 Se le temperature richieste per iscritto dalla Committente dovessero discostarsi da quanto previsto dalle disposizioni imperative in materia di diritto alimentare, occorrerà attenersi a queste ultime e non alle indicazioni del Committente. Lo stesso vale in caso di mancanza di indicazioni riguardo alle temperature. In caso di dubbi il Vettore dovrà rivolgersi immediatamente al Committente per i necessari chiarimenti.

2.10 Il Vettore garantisce che le prestazioni richiestegli saranno dallo stesso eseguite in modo efficiente, con particolare riferimento alla puntualità dei ritiri, nonché delle consegne, e alla perfetta manutenzione dei propri mezzi.

2.11 Inoltre, il Vettore:

a) si impegna a mantenere inalterata la catena del freddo fino al luogo di destinazione. Affinché la temperatura prevista al paragrafo che precede sia costante e costantemente monitorata, il Vettore si obbliga a verificare al momento dell'aggancio del semirimorchio e/o del carico dei pallet e della Merce la registrazione ed il funzionamento dell'apparato di registrazione (termoregistratore);

b) si impegna a utilizzare un registratore di temperatura accompagnato da certificato del costruttore e da quello di calibrazione in corso di validità, che deve necessariamente essere ad ago, al fine di poter effettuare la misurazione al cuore del prodotto;

c) si impegna a consegnare in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, una copia del verbale delle temperature dei relativi apparecchi di refrigerazione/registratori di temperatura ("**Rapporto Temperature**"). Il Rapporto Temperature dovrà essere consegnato su richiesta del Committente sul luogo dello scarico della Merce ed inviato via e-mail al Committente entro 30 minuti dalla richiesta. Tali documenti dovranno essere conservati per un anno a decorrere dalla data di ultimazione del servizio di trasporto;

d) il Servizio dovrà essere preso in carico dal Vettore nei luoghi che saranno indicati dal Committente, con adeguato anticipo e nel rispetto alla data ed ora di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto e dovranno essere riconsegnate al destinatario nei luoghi e nei tempi e negli orari specificati sulla distinta di Viaggio (istruzioni scritte di trasporto) o sui documenti equipollenti accompagnatori della Merce;

e) è tenuto ad accertare quale sia lo stato della Merce e dei pallet, nonché la temperatura delle Merce, sia all'atto della presa in consegna degli stessi sia all'atto della consegna ai destinatari. La presa in consegna della Merce o dei pallet senza riserve, da parte del Vettore, con sottoscrizione dei documenti di trasporto implica una presunzione circa l'assenza di vizi e anomalie nel carico e nella Merce e la corretta temperatura di quest'ultima ("**Presunzione Assenza Vizi Merce**");

f) garantisce che l'automezzo utilizzato per il trasporto è privo di odori, pulito, asciutto, perfettamente idoneo al trasporto di derrate alimentari, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in

materia di circolazione stradale e di trasporto prodotti alimentari (i.e. D.lgs. 193/2007, Regolamento CE 852/2004 ed ogni altra normativa nazionale e/o comunitaria applicabile);

dovrà informare il Committente dell'esito della consegna della spedizione affidatagli entro 30 minuti dalla consegna della stessa;

g) dovrà segnalare alla Committente al termine di ciascuna consegna le circostanze che abbiano eventualmente ostacolato la regolare esecuzione dello specifico Servizio. In particolare, dovrà segnalare immediatamente alla Committente, una volta giunta la Merce nel luogo di destinazione, le eventuali doglianze da parte del destinatario in relazione a quantità e/o a tipologia e/o condizioni della Merce e/o dei pallet o all'eventuale danneggiamento degli stessi, a verificare la loro corretta annotazione sui documenti di trasporto e ad inviarne copia alla Committente entro il giorno successivo alla consegna;

h) dovrà consegnare alla Committente entro 2 (due) giorni dalla data di consegna della Merce, la copia di tutti i documenti di trasporto con timbro e firma in originale del destinatario. In caso di mancata restituzione di tali documenti o di loro restituzione senza timbro o firma del destinatario, si presumerà la responsabilità del Vettore per la mancata riconsegna della Merce e la Committente sarà legittimata a non pagare il corrispettivo del Servizio e ad addebitare al Vettore l'integrale valore della Merce oggetto di trasporto, ovvero dei pallet, senza che il Vettore possa beneficiare di alcun limite di responsabilità ("**Responsabilità Mancata Consegna Documenti di Trasporto**").

i) nel caso in cui la consegna sia avvenuta al di fuori dei normali orari di apertura d'ufficio, è obbligato ad informare il Committente tramite e-mail vigasio@papp-logistics.com. Se durante il trasporto si dovesse verificare degli impedimenti tali da compromettere la regolare consegna (p.e. rottura impianto frigo, incidenti, ecc.), dovrà darne immediata comunicazione alla Committente a mezzo e-mail anticipata telefonicamente.

l) si impegna a far indossare al proprio personale indumenti di lavoro puliti, secondo le prescrizioni dettate dalla legislazione sui prodotti alimentari;

m) si impegna a far indossare al proprio personale gli indumenti di lavoro eventualmente forniti dal Com-

mittente. In tal caso verrà addebitato al Vettore un importo per la fornitura di tali indumenti, da quantificare a seconda della quantità/qualità richiesta dal Vettore;

n) si impegna a far osservare presso le piattaforme di carico e scarico le disposizioni in materia di antinfortunistica e di igiene in vigore;

o) conferma di essere titolare una licenza valida per il trasporto di merci su strada a fini commerciali (Regolamento (CE) 1071/2009, 1072/2009);

p) dichiara ai sensi dell'art. 5 Reg. (CE) 1072/2009 di impiegare esclusivamente autisti dotati dei necessari attestati di conducente e titoli di soggiorno che ne autorizzino l'attività di trasporto nell'ambito dei paesi in cui questo ordine di trasporto trova svolgimento;

q) garantisce che i propri autisti sono provvisti dei documenti necessari all'espletamento del trasporto;

r) dichiara che impiegherà per l'esecuzione del trasporto, automezzi che soddisfino i requisiti di legge necessari all'espletamento dell'ordine di trasporto ricevuto;

s) dichiara sotto la propria responsabilità di rispettare e osservare le disposizioni in materia di tempi di guida e periodi di riposo [Reg. (CE) 561/2006];

t) per quanto concerne il trasporto di prodotti alimentari, si impegna ad agire come operatore del settore alimentare secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 178/2002 ed è quindi responsabile della Merce affidatagli. Per tale motivo il vettore conferma che i propri autisti osserveranno scrupolosamente i Principi fondamentali rilevanti per la sicurezza del prodotto alimentare: Reg. (CE) 852/2004 - "Regolamento generale sull'igiene", Reg. (CE) 853/2004 - "Regolamento specifico sull'igiene per i prodotti alimentari di origine animale", Reg. (CE) 37/2005 per quanto riguarda il controllo delle temperature dei prodotti alimentari surgelati e disposizioni contenute nell'accordo ATP (accordo sul trasporto internazionale delle derrate facilmente deperibili);

u) si impegna a parcheggiare i propri veicoli carichi in luoghi sicuri (proprietà privata, tenuta sotto sorveglianza o zone altrimenti controllate);

v) garantisce la chiusura del trattore / semirimorchio in modo tale da impedire qualsiasi accesso illegale ad

essi

z) si impegna impiegare personale qualificato nei settori „Difesa alimentare“ e „Frode alimentare“.

2.12 Il Vettore non è autorizzato al cambiamento della combinazione (trattore / semirimorchio) del veicolo dal luogo di carico a quello di scarico, a meno che non sia espressamente autorizzato per iscritto dalla Committente;

2.13 È fatto divieto al Vettore di caricare le merci che non sono oggetto dell'ordine di trasporto.

2.14 Prima di iniziare il turno di lavoro ogni autista dovrà assicurarsi di avere a bordo del veicolo la documentazione obbligatoria, così come indicato nell'art. 180 Codice della Strada e qui di seguito elencata:

Documenti autista:

- patente di guida;
 - carta di qualificazione del conducente (CQC);
 - attestato conducente (recante il codice unionale armonizzato “95”, se autista extracomunitario, vedi Reg. CE 881/92 e Reg. CE 1072/2009,);
 - documento attestante il rapporto con il Vettore, rappresentato da uno dei seguenti documenti:
 - (i) copia della busta paga;
 - (ii) dichiarazione di atto notorio della ditta dove compaiono tutte le condizioni del rapporto di lavoro;
 - (iii) contratto di assunzione;
 - (iv) contratto di servizio per prestazioni di manodopera;
- ultimi 28 giorni di attività di trasporto, dimostrabili con:
- (i) 28 dischetti crono;
 - (ii) attestazione delle attività svolte per i giorni che non si è lavorato e/o si è guidato veicoli esenti;
 - (iii) carta tachigrafa conducente, se si guida un veicolo munito di cronotachigrafo digitale.

Altri documenti:

- carta di circolazione;

- certificato e contrassegno di assicurazione obbligatoria;
- certificato ATP;
- copia del contratto tra il Committente e Vettore.

Tutti i documenti devono essere in corso di validità.

La Merce dovrà essere presa in consegna dal Vettore nei luoghi che saranno indicati dal Committente, nel rispetto alla data ed orario di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto e dovranno essere riconsegnate al destinatario nei luoghi e nei tempi e negli orari specificati sulla distinta di Viaggio (istruzioni scritte di trasporto) o sui documenti equipollenti accompagnatori della Merce.

2.15 Il Vettore si impegna a garantire il rispetto dei suddetti termini, fatta salva, in ogni caso, la necessità di non violare le norme poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale (rif. artt. 142 e 174 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. e/o integrazioni), che in ogni caso hanno la prevalenza rispetto alle istruzioni impartite dal Committente.

2.16 Il Vettore è responsabile in caso di perdita e/o avaria della Merce, di ritardo nella consegna e di danni e/o fatti illeciti causati e/o commessi nell'esecuzione del trasporto, dal momento in cui prende in consegna la Merce e i pallet fino al momento della consegna ai destinatari. In particolare, se i trasporti richiederanno attività di aggancio e sgancio dei semirimorchi, il Vettore riconosce ed accetta che dette operazioni, anche se svolte con l'ausilio di personale, strumenti o attrezzature della Committente o del caricatore, si intenderanno sempre eseguite sotto la responsabilità del Vettore e dei suoi delegati, ausiliari o rappresentanti, che saranno tenuti a comunicare alla Committente ogni necessaria indicazione riguardante il carico, la stabilità dei semirimorchi, eventuali problemi riscontrati in fase di aggancio od eventuali difformità rispetto ai documenti di trasporto.

2.17 Il Vettore è tenuto ad accertare quale sia lo stato della Merce e dei pallet, nonché la temperatura della Merce, sia all'atto della presa in consegna degli stessi sia all'atto della consegna ai destinatari.

2.18 In particolare, al ricevimento della Merce, il Vettore deve:

a) verificare l'esattezza delle indicazioni contenute nell'ordine di trasporto per quanto riguarda il numero di pallet/colli caricati anche in conformità all'ordine di caricamento del Committente;

b) controllare lo stato apparente della Merce e il suo imballaggio, nonché le temperature della stessa, al fine di assicurarsi che siano rispettate tutte le condizioni indicate nell'ordine di trasporto.

2.19 In caso di discrepanze tra quanto constatato al momento del carico e quanto riportato sull'ordine di trasporto, ovvero nel caso in cui siano state riscontrate anomalie, il Vettore dovrà informare immediatamente il Committente e attendere sue istruzioni.

2.20 Se al Vettore non è consentito effettuare il controllo di cui sopra, egli dovrà informare immediatamente il Committente, attendere le istruzioni e non lasciare la banchina di carico.

2.21 Il Vettore si obbliga a ritirare i documenti del trasporto, sottoscriverli e farli a loro volta sottoscrivere agli addetti del destinatario per ricevuta.

2.22 Come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nel caso in cui l'automezzo sia sottoposto ad un controllo da parte degli organi di Polizia Stradale e/o dall'Autorità competente, il Vettore è obbligato ad esibire, oltre alla documentazione del trasporto, copia del contratto oppure una dichiarazione sottoscritta dalla Committente o dal Vettore attestante che il servizio di trasporto è effettuato a fronte di un contratto stipulato nella forma scritta ex DL 286/2005.

2.23 Il Vettore è responsabile della correttezza e della serietà del personale impiegato, così come dell'osservanza da parte di quest'ultimo di tutte le norme e prescrizioni di sicurezza vigenti nelle sedi di carico e/o scarico.

2.24 Il Vettore dichiara e assicura, con riferimento all'operato dei conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale e assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché il possesso del titolo abilitativo alla guida di cui alla Premessa F, titolo che dovrà essere esibito al personale della Committente, che potrà trattenerne copia.

2.25 Il Vettore inoltre s'impegna espressamente a:

A. garantire e tenere indenne la Committente da ogni pretesa e azione e/o comunque da ogni richiesta di pagamento da parte di Istituti previdenziali/assicurativi e/o dagli stessi dipendenti del Vettore in relazione al mancato e/o non integrale pagamento dei contributi (Inps - Inail) dovuti per il personale dipendente del Vettore impiegato nel servizio oggetto del presente contratto. Tali garanzie devono intendersi estese anche a eventuali sanzioni e interessi;

B. garantire e tenere indenne la Committente da ogni pretesa e azione e/o comunque da ogni richiesta di pagamento per retribuzioni, indennità a quant'altro, rivolta alla Committente da parte del personale del Vettore impiegato nei Servizi e in tutte le attività oggetto del presente contratto;

C. salvo i casi di provata colpa o responsabilità della Committente, garantire e tenere indenne la Committente da ogni pretesa e azione e/o comunque da ogni richiesta di risarcimento danni che dovesse essere promossa e/o avanzata, nei confronti della Committente, dal personale del Vettore impiegato nei Servizi e in tutte le attività oggetto del presente contratto. Tale garanzia è da intendersi rilasciata dal Vettore in relazione a tutte quelle voci di danno non espressamente e/o comunque non integralmente coperte (anche per franchigia e danno differenziale) dalle assicurazioni obbligatorie sul lavoro INAIL;

D. salvo i casi di provata colpa o responsabilità della Committente, garantire e tenere indenne la Committente da ogni pretesa di rimborso indennizzo che dovesse venire avanzata a titolo di regresso/rivalsa dall'INAIL e/o anche da assicurazioni private in relazione ad eventi di sinistro/infortunio/malattia al personale del Vettore, impiegato in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

2.26 Il Vettore è obbligato a consegnare alla Committente la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità (ovvero con data di emissione non precedente i 3 mesi dalla data di esibizione) a prima richiesta del Committente.

2.27 In caso di mancata consegna della documentazione richiesta, alla scadenza di cui sopra, la Committente ha facoltà di sospendere i pagamenti dovuti al Vettore fino a quando non verrà consegnata la documentazione aggiornata. Il Vettore accetta espressamente la facoltà della Committente di sospendere i

pagamenti prevista nella presente clausola.

2.28 Il Vettore si obbliga a indicare il nominativo degli autisti incaricati di ogni singolo trasporto e la targa del mezzo utilizzato. Resta inteso che la Committente, ferma restando la previsione di non esclusività del presente contratto, è libera di rivolgersi ad altri prestatori per sostituire il Vettore.

Standard Sociali

Siete tenuti a rispettare gli standard sociali secondo il Codice di condotta amfori BSCI (www.amfori.org). Questi costituiscono la base per una collaborazione continuativa con noi. Vi impegnate a imporre questi standard sociali minimi anche ai vostri subappaltatori e a verificarne regolarmente il rispetto.

Il Gruppo Papp si assume una responsabilità ecologica e sociale. Per garantire la conformità è stato sviluppato un Codice di condotta che si basa sulle leggi nazionali, sulle convenzioni internazionali e sulle dichiarazioni generali delle Nazioni Unite.

Accettando un ordine di trasporto vi impegnate a rispettare il codice di condotta del Gruppo Papp per i partner commerciali e ad obbligare anche i vostri subappaltatori a rispettarlo.

È valido e vincolante il codice di condotta pubblicato sul sito internet del Gruppo Papp. (www.papp-logistics.com)

3. Responsabilità del vettore nell'esecuzione dei servizi di trasporto

3.1 Nell'esecuzione del servizio di trasporto, il Vettore è tenuto a rispettare tutte le norme di legge vigenti in materia di sicurezza della circolazione stradale, rispondendo della violazione di tali disposizioni, in modo particolare quelle relative a: art.61-sagoma limite, art.62-massa limite, art.142-limiti di velocità, art.164-sistemazione del carico sui veicoli; art. 167 -trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi; art.174-durata della guida degli autoveicoli; di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

3.2 Nei casi in cui la Committente, il proprietario delle merci trasportate e/o il caricatore dovessero impartire al Vettore disposizioni relative ai tempi e modalità di ritiro e/o consegna delle merci trasportate che sono in contrasto con le norme di legge, le suddette disposi-

zioni dovranno essere considerate prive di effetti da parte del Vettore, come se non fossero mai state impartite, se per rispettarle il Vettore, i suoi preposti e/o i suoi dipendenti fossero indotti a violare qualsiasi disposizione inerente alla sicurezza della circolazione stradale.

3.3 La Committente non può esercitare alcun potere direttivo e disciplinare verso il Vettore e i suoi ausiliari, ad esclusione delle previsioni contenute nel presente contratto.

3.4 Salvo espressa autorizzazione della Committente /o oggettive necessità improcrastinabili di sostituzione dell'automezzo (es. guasti, ecc.) - le quali, in ogni caso, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Committente - è fatto divieto al Vettore di effettuare trasbordi da un automezzo ad un altro.

3.5 In deroga a quanto previsto dall'art. 11-bis del D. lgs. 21 novembre 2005, n. 286 il Vettore è responsabile del controllo dei pallet carichi e scaricati, nonché del loro scambio, sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo (EUR, EPAL, A PERDERE, INDUSTRIALI, ecc.). Il Committente si riserva di addebitare per ogni pallet non restituito a prima richiesta del medesimo un importo che corrisponda alla valorizzazione ufficiale (fonte <https://gs1it.org/migliorare-processi/logistica-supply-chain-best-practice-ecr/gestione-pallet>) del valore del singolo bancale alla data di addebito del relativo costo ("Responsabilità Pallet").

3.6 Il Vettore è responsabile dello stato delle merci fino alla destinazione finale.

3.7 Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto il Vettore dovrà, inoltre:

- attenersi alle disposizioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;
- utilizzare unicamente conducenti in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, i quali si atterranno alle indicazioni ricevute dal Vettore ed alle norme del Codice della Strada, in particolare quelle concernenti gli artt. 61, 62, 142, 164, 167, 174 del D. lgs. 285/1992 e successive modifiche;
- fornire al/ai conducente/i del/degli autoveicolo/i tutta la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale presta/no servizio presso il

Vettore ed il titolo in base al quale effettuano il trasporto oggetto del presente Contratto. Tale documentazione dovrà essere conservata a bordo dell'automezzo ed esibita in caso di controlli da parte dell'Autorità preposta. In caso di locazione del/degli autoveicolo/i senza conducente, il contratto di locazione dovrà anch'esso essere conservato a bordo dell'autoveicolo;

- il Vettore manleva fin d'ora il Committente dalle conseguenze che a quest'ultimo possano derivare dall'eventuale mancanza, a bordo del veicolo di copia del contratto, o di dichiarazione di esistenza dello stesso, o di dichiarazione equivalente ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 286/2005, in particolare per quanto attiene a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate al Committente per omissioni dovute a fatto e colpa del Vettore.
- le Parti espressamente concordano che avrà luogo compensazione fra i debiti del Committente, per il pagamento delle prestazioni di trasporto, e i crediti verso il Vettore, corrispondenti alle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie irrogate al Committente per violazione del presente articolo da parte del Vettore medesimo;
- il Vettore sarà responsabile, fino alla consegna del medesimo alla Committente, per l'eventuale perdita del contrassegno ritirato dal destinatario, mancata verifica dei requisiti del titolo di credito ritirato. Per adempiere correttamente al mandato di ritiro del contrassegno, così come previsto dall'art. 1197, dovranno essere acquisiti dal Vettore esclusivamente contanti o assegni circolari. Possibilità di derogare a quanto sopra, viene esclusivamente ammessa laddove sul ddt compaia la dicitura "ritirate assegno bancario". Il Vettore potrà ritirare contanti fino alla somma limite stabilita dalla legge vigente. In caso di pagamento del contrassegno, per un importo pari o superiore quelli appena indicati, il contrassegno potrà essere ritirato dal vettore unicamente mediante accettazione di idoneo titolo di credito. Ovvero mediante la consegna di un assegno bancario o assegno circolare.

3.8 Il Vettore risponde, oltre che per ritardo e per altri inadempimenti al presente contratto, anche per la perdita o avaria o danneggiamento della Merce e/o dei pallet dal momento della presa in consegna sino

alla riconsegna a destinazione, se non prova che la perdita o l'avaria o il danneggiamento sono derivati esclusivamente da caso fortuito non imputabile al Vettore, o dipenda dalla natura, da vizi della cosa stessa, dall'imballaggio o da impedimenti e fatti imputabili alla Committente e/o al destinatario.

3.9 Il Vettore è responsabile delle perdite e delle avarie delle merci trasportate, a norma dell'Articolo 1693 del Codice Civile, senza limitazione di alcuna responsabilità.

3.10 In particolare, viene derogato il limite di cui all'art. 1696 co. 2 c.c. In caso di perdite e/o avarie della Merce trasportata, il Vettore dovrà corrispondere a favore del Committente un importo non inferiore al prezzo della Merce oggetto di perdita o avaria, applicato sul mercato ("**Deroga limite Responsabilità**").

3.11 I termini di consegna della Merce indicati nella lettera di vettura sono da qualificarsi essenziali ai fini della corretta esecuzione del trasporto. Qualora la Merce non sia consegnata nella medesima giornata di consegna indicata sulla lettera di vettura ("**Giornata di Consegna**") e ciò non derivi da una causa non imputabile al Vettore (che sarà suo onere dimostrare), a quest'ultimo sarà applicata una penale calcolata secondo i termini previsti dall'art. 1696 c.c. ed in relazione alla Merce trasportata ("**Penale per Ritardo**"). Si precisa che la Merce si considera pervenuta entro la Giornata di Consegna solo qualora essa sia ricevuta presso le singole piattaforme, entro l'orario massimo di consegna, come indicato nell'incarico di Servizio. Qualora la Merce sia ricevuta dopo tali orari tassativi, sarà dunque integrato, da parte del Vettore, il ritardo nella consegna che determinerà l'applicazione della Penale per Ritardo.

3.12 Il Vettore è tenuto ad accertare, sia all'atto della presa in carico sia a quello della riconsegna della Merce trasportata, quale sia il loro stato. La presa in carico delle merci stesse senza riserve implica la responsabilità "ex recepto" ("**Responsabilità Ex Recepto**").

3.13 Le Parti espressamente convengono che, nel caso di perdite, avarie o danneggiamenti del materiale trasportato, ritardi nell'esecuzione dei trasporti ovvero altri inadempimenti alle obbligazioni cui è tenuto il Vettore in forza del presente contratto, il Committente ha diritto di sospendere i pagamenti degli importi

dovuti al Vettore ai sensi dell'art. 1460 c.c. ("Sospensione Pagamenti").

4. Iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori

4.1 Il Vettore è iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi ed è titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autotrasporto a norma della Legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto sopra il Vettore è tenuto a consegnare al Committente una copia del documento attestante l'iscrizione all'Albo.

4.2 Il Vettore dovrà inoltre essere regolarmente autorizzato al trasporto di merci per conto terzi, dovrà essere in possesso della certificazione e di ogni licenza/ autorizzazione prevista dalla vigente normativa in relazione alle merci trasportate oltreché per il trasporto di merci pericolose e/o di sostanze esplosive.

5. Dispositivi di protezione individuali in dotazione al personale del vettore

5.1 Il Vettore è tenuto a fornire ai propri lavoratori tutte le attrezzature di lavoro sia individuali sia collettive necessarie per la fornitura del servizio oggetto del presente contratto. Tale materiale, messo a disposizione dei lavoratori, deve soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi a esse applicabili.

6. Assicurazioni

6.1 Ferma la responsabilità del Vettore nei confronti della Committente per i danni e le perdite causate alla Merce, il Vettore dichiara di aver stipulato le seguenti polizze:

- assicurazione „RCA“: ogni automezzo utilizzato per i servizi richiesti al Vettore in base al presente contratto dovrà essere assicurato con una primaria Compagnia contro i rischi per i quali è obbligatoria l'assicurazione per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- assicurazione per Responsabilità Vettoriale (c.d. all risks), ivi compresa la copertura per dolo e colpa grave, che dovrà espressamente prevedere la copertura assicurativa della Merce trasportata anche in ogni caso di sequestro o fermo amminis-

trativo del veicolo, nonché contro tutti i danni, le perdite e/o l'avaria della Merce, inclusi i costi di smaltimento, con massimale almeno idoneo a coprire un valore di € 150.000,00 per ogni singolo viaggio.

6.2 Il Vettore è obbligato a consegnare alla Committente copia di dette polizze e copia delle quietanze dei relativi premi, a semplice richiesta del Committente.

7. Tariffe e compensazioni

7.1 Il pagamento dei corrispettivi da parte del Committente è subordinato al ricevimento, da parte di quest'ultimo, dell'originale di tutti i documenti di viaggio (CMR, PODs, documenti emessi dalla Mittente, ricevuta movimentazione bancali etc.);

7.2 Tutta la suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta e timbrata per accettazione dai mittenti, dai destinatari e dai Vettori e dovrà pervenire, entro 15 giorni dall'ultimazione del trasporto, presso la sede del Committente in: Via Maestri del Lavoro 7, 37068 Vigasio VR.

7.3 Il pagamento delle fatture di trasporto interverrà entro 60 giorni data fine mese dalla ricezione dell'ultimo dei documenti di trasporto sopra indicati.

7.4 È vietata la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del trasporto, da parte del Vettore.

7.5 I corrispettivi per le prestazioni di trasporto tengono conto del percorso a carico, delle operazioni accessorie complementari e di tutti i costi di esercizio connessi all'esecuzione dei servizi; pertanto, esse comprendono tutti gli oneri inerenti all'esercizio, al personale adibito al trasporto, alla manutenzione, ai consumi ed alle tasse dei veicoli, ai tempi di carico e di scarico nonché del pagamento di qualsiasi onere necessario per l'esecuzione dei trasporti.

7.6 Le Parti dichiarano che i corrispettivi applicati alle prestazioni di trasporto, oltre che essere frutto di trattativa individuale liberamente condotta fra le Parti, sono considerate dal Vettore tali da consentirgli in ogni caso la copertura dei parametri di sicurezza della circolazione stradale in virtù della specifica organizzazione aziendale del Vettore.

7.7 Le Parti espressamente convengono che, in caso di accertati danni e/o perdite della Merce depositata o trasportata, ritardo nell'esecuzione dei trasporti,

danni a persone e/o a cose imputabili al Vettore ovvero a propri ausiliari o preposti, causati dal mancato rispetto di norme comportamentali e di sicurezza da osservarsi nel corso delle operazioni di trasporto e, più in generale, da altri inadempimenti posti a carico del Vettore, inclusi quelli relativi alla mancata e/o inesatta contribuzione e retribuzione dei suoi dipendenti, con conseguenti richieste nei confronti della Committente quale soggetto erroneamente ritenuto solidalmente responsabile, da parte degli istituti previdenziali e degli stessi dipendenti del Vettore, la Committente ha il diritto di sospendere i pagamenti di quanto dovuto al Vettore, e/o di essere manlevata dallo stesso per il pregiudizio economico che possa avere a subire a causa della pretesa ritenuta responsabilità solidale. Le Parti espressamente convengono che gli importi addebitati al Vettore dalla Committente per le causali di cui sopra, possano essere posti in compensazione con gli importi dovuti al Vettore dalla Committente a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei trasporti e/o dei Servizi. Il Vettore autorizza sin da ora espressamente la Committente a operare detta compensazione ("Compensazione").

8. Sub-vettori

8.1 È espressamente vietata la sub-vezione.

9. Tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata

9.1 Alle operazioni di carico e scarico il Vettore dovrà provvedere entro i tempi strettamente necessari per l'effettuazione dell'operazione, avuto riguardo alla quantità ed alla natura delle merci. Le Parti concordano che la tariffa di trasporto è comprensiva dell'eventuale sosta degli automezzi nel rispetto delle varie esigenze di ogni cliente

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, lett. e bis) del D.lgs. n. 286/2005, vengono qui definiti dalle Parti i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata; detti tempi vengono stabiliti in ore 2 (due) per ogni operazione di carico e scarico (aggancio - sgancio). I tempi di carico e scarico indicati nel presente articolo sono compresi nel prezzo pattuito tra le Parti per il trasporto.

9.2 Resta inteso che il tempo necessario allo svolgimento materiale delle operazioni di carico o scarico dei prodotti non è considerato ai fini del calcolo del periodo di franchigia che è pari a 2 ore; parimenti, non

rientra nel computo del periodo di franchigia, l'eventuale anticipo dell'orario di arrivo al luogo e/o punto di carico e scarico rispetto alle indicazioni della Committente ("Disciplina Franchigia"). Qualora fosse superato il periodo di franchigia e, subordinatamente alla richiesta effettuata dal Vettore alla Committente, entro il termine di decadenza di otto giorni dall'evento ("Termine di Decadenza Richiesta di Indennizzo"), sarà riconosciuto a Vettore l'indennizzo calcolato dal Ministero dei Trasporti, dovuto per ogni ora eccedente tale periodo, fatta eccezione per il caso in cui alternativamente:

- (i) il periodo di franchigia sia imputabile al Vettore;
- (ii) il Vettore non abbia messo a disposizione l'automezzo per le operazioni di carico e scarico;
- (iii) il Vettore non abbia osservato le indicazioni scritte fornite dalla Committente circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico;
- (iv) il Vettore non abbia osservato le indicazioni della Committente sulle modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o scarico, qualora essi non coincidano con i luoghi di carico o scarico e tali indicazioni siano necessarie a cadenzare l'accesso degli automezzi nel rispetto dei tempi necessari per il completamento delle operazioni nonché per l'espletamento delle verifiche da svolgere all'ingresso dei luoghi di carico o scarico.

9.3 I corrispettivi relativi alle ore eccedenti quelle sopra, indicate dalle Parti come tempi massimi per il carico e lo scarico della Merce trasportata, nonché come tempi di sosta per le predette operazioni a superamento dei tempi di franchigia (da calcolarsi singolarmente per ogni operazione di carico/scarico), vengono concordati dalle parti.

10. Forma scritta del contratto ed elementi essenziali (Art. 6 D.LGS. N. 286/2005)

10.1 Le Parti intendono regolamentare specificatamente e dare certezza ai loro rapporti ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 286/2005, nel testo attualmente in vigore e riconoscono che le presenti condizioni generali regolano indistintamente ogni trasporto eseguito dal Vettore su incarico della Committente.

10.2 In considerazione del fatto che il presente contratto regola una pluralità di Servizi di trasporto in

relazione ai quali non possono essere ragionevolmente individuati, al momento della sua stipulazione, tutti gli elementi ritenuti essenziali dalla sopra richiamata disposizione normativa, detti elementi verranno indicati nei DDT, nelle schede di trasporto o in altri documenti equivalenti, che saranno emessi di volta in volta in occasione di ciascun trasporto. Conseguentemente, le Parti danno reciprocamente atto che i trasporti che verranno eseguiti:

- a) avranno ad oggetto Merce della tipologia indicata nel presente contratto e/o della tipologia indicata nei DDT, e/o nelle schede di trasporto e/o nei documenti equivalenti che saranno emessi in relazione a ciascun trasporto;
- b) avranno ad oggetto il quantitativo di Merce specificata mediante la indicazione riportate dai DDT e/o dalle schede di trasporto e/o dai documenti equivalenti che saranno emessi in relazione a ciascun trasporto;
- c) avranno i luoghi di presa in consegna della Merce da parte del Vettore e quelli di riconsegna al destinatario quali risulteranno di volta in volta dai DDT e/o dalle schede di trasporto e/o dai documenti equivalenti che saranno emessi in relazione a ciascun trasporto;
- d) potranno avere quale caricatore il soggetto indicato nei documenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- e) avranno, quali tempi massimi di attesa per il carico e lo scarico della Merce trasportata quelli indicati nelle presenti condizioni generali.

10.3 Trattandosi di contratto scritto di trasporto tra Committente e vettore contenente tutti gli elementi essenziali di cui all'art. 6 del d.lgs. 286/2005 e s.m.i., le Parti dichiarano esplicitamente e senza riserve che non sono applicabili in caso di controversie derivanti dalla applicazione del presente contratto né gli usi né le consuetudini di cui all'art. 9 del citato d.lgs. 286/2005 e s.m.i..

11. Patto di non concorrenza e penale

11.1 Il Vettore si impegna a non sviare a proprio favore la clientela della Committente ed a non accettare alcun incarico diretto da parte della suddetta Clientela e/o da soggetti alla stessa collegati in via diretta e/o indiretta per i Servizi e per altri incarichi di medesimo

tenore.

11.2 Nell'ipotesi in cui i soggetti indicati al paragrafo che precede intendessero effettuare una gara per la assegnazione a terzi operatori i Servizi, il Vettore si obbliga ad astenersi dal partecipare a detta gara, anche in qualità di appartenente ad un raggruppamento temporaneo di imprese, e dall'effettuare servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto sia direttamente sia in regime di subappalto, in qualunque modo ciò possa avvenire, ivi incluso tramite una società controllante, da esso controllata, o ad esso collegata o tramite una società terza, nel corso di vigenza del presente contratto e per il periodo di 2 (due) anni decorrenti dalla data di cessazione degli effetti del presente contratto. Il presente patto di non concorrenza è valido ed operante nel territorio della Repubblica Italiana.

11.3 Le Parti si danno atto che tale obbligo di non concorrenza è retribuito nel corrispettivo contrattuale previsto per le attività svolte dal Vettore.

11.4 Nel caso di violazione del presente patto di non concorrenza, salvo il diritto alla risoluzione del presente contratto per colpa del Vettore e fatto altresì il diritto al risarcimento del danno ulteriore, comporterà il pagamento di una penale in favore del Committente pari ai corrispettivi pagati nell'anno precedente per la violazione stessa ovvero nell'ultimo anno contrattuale ("Penale Violazione Patto di Non Concorrenza").

11.5 Le Parti riconoscono ed accettano che la penale prevista al presente articolo, che le Parti ritengono congrua ed equa, potrà essere oggetto di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

12. Clausola risolutiva espressa

12.1 Le Parti, fermo il risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento, stabiliscono che il contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso si verifichi:

- a) perdita da parte del Vettore dei titoli abilitativi (ad es. iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori per conto terzi) che consentono l'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente contratto;
- b) violazione dell'obbligo per il Vettore di osservare, con riferimento ai lavoratori alle proprie dipendenze, le norme di legge e contrattuali in materia di obblighi

retributivi, contributivi ed assistenziali, erariali, sicurezza e infortunistica;

c) violazioni ripetute nel corso del rapporto contrattuale dell'obbligo di eseguire i trasporti nei termini e con le modalità richieste dalla Committente, in esecuzione del presente contratto; a tal fine si intendono per ripetute almeno 2 violazioni (specialmente per mancata disponibilità o idoneità al carico dei mezzi con conseguente variazione dei programmi di consegna a dirottamento di altri carichi a richieste di esecuzione del servizio di trasporto ad altri vettori);

d) violazione dell'obbligo del Vettore di fornire al Committente il DURC nei termini e secondo le modalità disciplinate dalle presenti condizioni generali;

e) mancata stipulazione e/o risoluzione dei contratti di assicurazione di cui al precedente art. 6;

f) violazione del patto di non concorrenza di cui all'art. 12 che precede;

g) utilizzo di sub-vettori in violazione delle previsioni del presente contratto.

13. Cause di risoluzione del contratto

13.1 Fermo il precedente articolo, le Parti convengono sin d'ora che il presente contratto si risolverà di diritto al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni relativamente al Vettore, senza necessità di comunicazione scritta:

a. scioglimento o messa in liquidazione ovvero una situazione finanziaria tale da porre in pericolo l'affidabilità del Vettore per l'esecuzione dei Servizi;

b. procedimenti giudiziari che possano compromettere la sua capacità di adempiere alle obbligazioni assunte con il presente contratto (e così in via esemplificativa il sequestro o pignoramento di attrezzature o la pendenza di procedimenti penali per reati tributari in capo agli amministratori) o danneggiare la sua immagine o la sua reputazione commerciale o l'immagine e la reputazione di ognuna delle Parti.

13.2 Verificatesi le ipotesi di scadenza, recesso o anticipata risoluzione, il Vettore sarà comunque tenuto a completare i servizi e le attività in corso, anche nel caso in cui, per tale completamento, siano necessarie attività e/o operazioni da eseguire dopo l'avvenuta scadenza, recesso, risoluzione; la Committente dovrà completare, tutte le attività amministrative necessarie

per la verifica ed il completamento delle attività/ servizi svolti dal Vettore in esecuzione del presente contratto.

13.3 In ogni caso il Vettore -ove richiesto- si impegna ad eseguire comunque le prestazioni contrattuali per il tempo necessario alla Committente per reperire soluzioni alternative di esecuzione dei Servizi.

14. Clausola di decadenza

14.1 Le Parti intendono dare ragionevole certezza ai propri rapporti stabilendo la seguente clausola di decadenza che, in ogni caso, per espresso loro riconoscimento, non rende per il Vettore eccessivamente difficile ed oneroso l'esercizio dei propri diritti.

14.2 Il Vettore è tenuto a chiedere alla Committente, a pena di decadenza, le differenze di tariffe e/o di prezzi che ritenga dovute relativamente ai Servizi eseguiti in esecuzione del presente contratto o dall'applicazione di norme di legge, ed in ogni caso derivanti da qualsiasi differenza di tariffe e/o di prezzi e/o di adeguamenti e/o di incrementi di costi, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di emissione delle fatture dei servizi eseguiti per i quali ritiene dovute le differenze.

14.3 Il Vettore, per far valere i propri diritti nel predetto termine di decadenza semestrale, è tenuto ad inviare alla Committente la richiesta scritta delle eventuali differenze che sarebbero dovute, dando analitica dimostrazione del calcolo. Tale richiesta deve essere inviata, sempre a pena di decadenza, alla Committente tramite raccomandata con avviso di ricevimento (PEC) nel predetto termine perentorio di sei mesi. Laddove il Vettore non invii la raccomandata prevista al presente articolo entro il predetto termine semestrale, si intenderà irrimediabilmente decaduto dalla possibilità di reclamare differenze di tariffe e/o di prezzi che ritenga dovute, derivanti dall'applicazione del presente contratto o dall'applicazione di norme di legge.

14.4 Nel caso in cui la clausola di decadenza sia dichiarata nulla e inefficace, è nullo l'intero contratto, in quanto le Parti non l'avrebbero sottoscritto senza la clausola di decadenza, che ne costituisce condizione essenziale di validità.

15. Esclusione dei diritti di ritenzione, di cauzione e titolarità esclusiva dei beni

15.1 E' escluso ogni diritto di ritenzione (anche ai sensi

dell'articolo 2761 c.c.) del Vettore e/o di suoi ausiliari sui bei e/o le attrezzature che siano stati loro consegnati dalla Committente.

15.2 Tutti i beni oggetto del presente contratto restano di proprietà esclusiva dal legittimo proprietario ed il Vettore è pienamente responsabile della loro integrità e non potrà sottrarli né utilizzarli in alcun modo, né darli a terzi ad alcun titolo, neppure a titolo di cauzione.

16. Miscellanea

16.1 Comportamenti tollerati dalla Parte adempiente non costituiranno alcun diritto a favore della Parte inadempiente, né potranno essere interpretati come rinuncia a far valere le pretese di piena applicazione degli obblighi derivanti dal presente contratto.

16.2 La Committente e il Vettore sono, alla luce anche delle statuizioni di cui in premessa, imprenditori autonomi che operano per conto proprio ed a proprio rischio, con strutture organizzative, logistiche autonome ed indipendenti e con proprio personale, lavoratori, dipendenti, addetti, ausiliari e soci. Tra il Vettore e la Committente deve escludersi ogni e qualsiasi rapporto di colleganza, rappresentanza, mandato e quant'altro, come pure ogni e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o comunque rientrante fra quelli indicati nell'art. 409 c.p.c.

16.3 Il presente accordo non potrà essere ceduto a terzi, in tutto o in parte, senza il consenso espresso e scritto della Parte ceduta.

16.4 Le Parti dichiarano che nell'attività svolta ai fini del presente accordo si asterranno dal tenere comportamenti che possano esporre le Parti alle responsabilità di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

17. Riservatezza

17.1 Il Vettore dovrà mantenere riservata e non comunicare a terzi qualunque informazione acquisita nell'espletamento del presente incarico. Tutte le informazioni su Merce, Servizi e clienti della Committente, di qualsiasi natura, procurati attraverso il lavoro del Vettore o conosciuti dal Vettore da altre fonti, saranno considerate informazioni riservate. Il Vettore si impegna a mantenere il più rigoroso riserbo con terzi

in ordine a qualunque dato, notizia o circostanza comunque connessa con l'attività della Committente o a questa anche indirettamente riconnessa. Il Vettore si impegna nei confronti della Committente alla massima riservatezza adottando tutte le misure di prevenzione e tutte le azioni necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di informazioni ritenute riservate dalla Committente, nonché dalle vigenti normative in materia. Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere validità ed efficacia anche dopo la conclusione del presente contratto, sino a quando le informazioni riservate non diverranno di pubblico dominio.

18. Trattamento dei dati personali

18.1 Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e seguenti del Regolamento (UE) n. 2016/679, le Parti si danno reciprocamente atto che i rispettivi dati personali verranno trattati unicamente per (i) l'esecuzione del Contratto, (ii) per le correnti finalità amministrative e contabili, anche in relazione all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente Contratto, nonché (iii) per assolvere a tutte le disposizioni di legge e/o amministrative necessarie ai fini dell'esecuzione del relativo rapporto contrattuale. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali verrà eseguito da entrambe le Parti mediante idonei strumenti cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in grado di garantire la sicurezza, la segretezza e la confidenzialità degli stessi.

18.2 Il conferimento dei dati personali delle Parti è obbligatorio; un eventuale rifiuto ovvero il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe tuttavia avere come possibili conseguenze:

- l'impossibilità di stipulare il presente Contratto e/o di garantire la regolare e tempestiva esecuzione del relativo rapporto contrattuale;
- la mancata corrispondenza dei risultati del trattamento dei dati personali agli obblighi imposti dalla normativa vigente, ivi compresa quella fiscale.

18.3 All'interno delle rispettive organizzazioni, potranno venire a conoscenza dei dati personali delle Parti i soci, i componenti il consiglio di amministrazione o altro organo amministrativo, i revisori, il personale aziendale coinvolto nei processi legati alle suddette finalità. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, le

Parti potranno inoltre avvalersi delle seguenti categorie di soggetti, che potranno parimenti venire a conoscenza dei dati personali: soggetti qualificati che forniscano prestazioni o servizi strumentali al raggiungimento delle suddette finalità e/o comunque all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto quali, ad esempio, banche, imprese ed enti di assicurazione, società incaricate della gestione e manutenzione dei sistemi informativi ovvero consulenti che assistono a vario titolo le Parti con particolare riferimento ad aspetti legali, tributari, previdenziali, contabili, organizzativi; qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un'espressa disposizione di legge. I dati personali delle Parti non saranno diffusi senza espresso consenso della Parte interessata.

18.4 Ciascuna Parte, se nel corso del rapporto dovesse venire a conoscenza di dati di titolarità della Società, si impegna a trattare tali dati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, dai provvedimenti e dalle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, nonché da ogni altra normativa applicabile in tema di trattamento dei dati personali.

18.5 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza del fatto che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti previsti dagli articoli 7 e 15-21 del Regolamento (UE) n. 2016/679, oltre al diritto di proporre reclamo al Garante della Protezione dei Dati.

18.6 In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, il Committente assegnerà al Vettore, mediante comunicazione scritta, un termine massimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente tale termine senza che il Vettore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, il Committente potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Vettore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Committente in base al presente Contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del contratto, il Vettore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto ("**Risoluzione per Violazione Obblighi di Riservatezza**").

18.7 In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del contratto, il Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del Vettore.

19. Foro competente

19.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Verona.

19.2 Le Parti riconoscono ed accettano che, attesa la particolare natura dell'attività svolta dal Vettore, la Committente ha facoltà di convenire il Vettore davanti al Tribunale ove la Committente fosse stata convenuta da soggetti terzi, o dovesse convenire soggetti, in ragione di fatti o pretese nascenti o comunque connesse all'attività prestata dal Vettore in virtù del presente contratto.